

STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI

Scuola Secondaria di Primo grado "A. Bertola" – Rimini

ART. 1 – Costituzione del Comitato dei Genitori

È istituito il Comitato dei Genitori della scuola statale secondaria di Primo Grado "A. Bertola".

Ne fanno parte con diritto di voto:

- i rappresentanti di classe eletti annualmente dai genitori degli alunni dell'Istituto secondo le disposizioni amministrative in vigore;
- i genitori eletti nel Consiglio di Istituto.

Ne possono far parte con diritto di voto:

- i genitori interessati che ne facciano espressa richiesta all'assemblea o agli Organi del Comitato. Il componente del Comitato impossibilitato a partecipare alle riunioni del Comitato dei Genitori può delegare un altro genitore, che parteciperà all'assemblea con diritto di voto. I genitori che non vogliono far parte del Comitato, comunque interessati a partecipare alle riunioni, hanno diritto di parola ma non di voto.

Art. 2 – Finalità del Comitato

Il Comitato si propone di rappresentare, informare e aggregare i genitori nei confronti degli organi collegiali, degli organismi scolastici in genere e delle Pubbliche Amministrazioni. Nel pieno rispetto degli ordinamenti vigenti della scuola e delle competenze degli Organi Collegiali, si prefigge di raggiungere, con metodi democratici, i seguenti obiettivi:

- favorire la più ampia collaborazione e relazione tra scuola e famiglie, nel rispetto dei reciproci ruoli;
- fare da organo di collegamento fra i genitori e il Consiglio di Istituto e farsi promotore delle esigenze scolastiche collettive;
- stimolare e favorire la più ampia partecipazione dei genitori alla vita scolastica;
- promuovere corsi, incontri, convegni, dibattiti ed ogni altra iniziativa che sia fonte di crescita e arricchimento per i genitori e per gli alunni;
- informare il Dirigente Scolastico ed il Consiglio di Istituto riguardo situazioni di disagio di cui è a conoscenza, vigilando anche sul rispetto della normativa;
- essere sede di analisi dei problemi delle classi emergenti dalle periodiche riunioni tra i genitori ed i rappresentanti di classe;
- reperire fondi per finanziare eventuali specifiche attività proposte dal Comitato stesso;
- formulare proposte agli Enti Locali preposti, al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto in merito a
 - interventi di manutenzione degli edifici scolastici
 - iniziative di informazione e/o formazione per i genitori
 - Piano Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione scolastica)
 - Ogni altra questione che, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei ruoli, sia giudicata meritevole di approfondimento

ART. 3 – RINNOVO

Il Comitato dei Genitori è rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico, possibilmente entro i primi 30 giorni successivi alla proclamazione ufficiale dei genitori eletti nei Consigli di classe e comunque non oltre i successivi 90 giorni.

ART. 4 - RIUNIONI

Alle riunioni del Comitato possono partecipare tutti i genitori che abbiano a cuore le vicende della scuola con diritto di parola, ma non di voto se non aderenti al Comitato. Il diritto di parola è garantito a tutti.

ART. 5 – ORGANI DEL COMITATO

Nella prima riunione dell'anno scolastico in corso, il Comitato dei Genitori elegge al suo interno:

- Un Presidente, che rappresenta il Comitato dei Genitori di fronte alla dirigenza e agli organi collegiali, ne convoca e ne presiede le assemblee esercitando anche la funzione di moderatore;
- Un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua assenza in tutte le sue funzioni;
- Un Segretario, nominato di volta in volta, che ha il compito di stendere il verbale delle assemblee in forma scritta o registrata su supporto digitale e curarne l'edizione finale che deve essere depositata presso la segreteria scolastica ed inviata al Dirigente Scolastico ed al Presidente del Consiglio di Istituto.

Il Presidente e il Vicepresidente assumono la funzione di cassiere, con il compito di gestire i fondi presenti su un eventuale c/c, libretto bancario o postale del Comitato, in base a quanto previsto dall'art. 9.

Per la validità dell'elezione delle cariche è richiesta la maggioranza dei presenti all'assemblea.

La carica di Presidente, Vicepresidente e Segretario ha durata coincidente con quella del Comitato; pertanto ad ogni rinnovo dello stesso consegue l'elezione di nuove cariche. In caso di venir meno della carica per perdita dei requisiti di eleggibilità o per dimissioni o, infine, a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate, il Comitato provvederà alla sostituzione entro trenta giorni con le modalità di cui sopra.

ART. 6 – CONVOCAZIONE

Il Comitato dei Genitori può essere convocato, con preciso ordine del giorno:

- Su decisione del Presidente
- Su decisione dello stesso Comitato
- Qualora il Presidente riceva una richiesta scritta dal 20% più uno dei genitori facenti parte del Comitato. La convocazione della riunione del Comitato, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, sarà comunicata a mezzo di avviso scritto a tutti i genitori tramite i loro figli almeno cinque giorni prima della data di convocazione ovvero tramite pubblicazione sul sito dell'Istituto.

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea del Comitato dei Genitori si ritiene valida con un numero minimo di tre componenti tra i quali vi sia almeno il Presidente o il Vice Presidente o il Segretario, purché siano rispettate le norme di convocazione di cui all'art. 6. Le votazioni saranno espresse per alzata di mano. A parità di voto, dirime il voto del Presidente. Le delibere del Comitato dei Genitori sono espresse a maggioranza relativa dei presenti all'Assemblea aventi diritto di voto. Copia dei verbali delle riunioni del Comitato verranno inviati a mezzo mail alla Segreteria Scolastica, al Dirigente Scolastico e al Presidente del Consiglio di Istituto

ART. 8 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere integrato o modificato ogniqualvolta si renda necessario, previa approvazione della maggioranza assoluta dei genitori facenti parte del Comitato, convocato con specifico Ordine del Giorno.

ART. 9 – AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

Il Comitato dei Genitori ha la facoltà di aprire un conto corrente o un libretto bancario o postale per la gestione della cassa, eventualmente creata. Le spese e l'utilizzo della cassa devono essere

autorizzate con esplicita delibera del Comitato con le modalità previste dall'art. 7 e dunque a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto. Delegati con firma sono due genitori eletti dal Comitato stesso, i quali avranno l'obbligo di presentare il rendiconto al termine di ogni anno e prima del rinnovo del Comitato.